Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III

Prot. n. AOODGPER **6677** **Roma, 12 settembre 2012**

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Oggetto: *Anno scolastico 2012/13. Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2012/13.

1 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l'a.s. 2012/13 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l'individuazione delle *"scuole di riferimento"* e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall'art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che tali atti, sia se individuino una specifica persona, sia se rivolti, per l'accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono:

1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'art. 25, comma 6, e l'art. 39, con particolare riguardo al comma 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 73 della .legge n. 133/2008.

Posti di sostegno

In relazione all'esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l'a.s. 2011/12. **ovvero in quelle in cui ha titolo ad essere incluso per l'a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di dimensionamento della rete scolastica.**

Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del **24 settembre 2012**, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell'interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest'ultimo provveda all'acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.

Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali dell'U.S.R. e delle *"scuole di riferimento"*, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.

Si rammenta che i docenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 *"ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità,su posti di sostegno"*, per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.

Per quanto riguarda l'eventuale esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l'a.s. 2012/13; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle "*scuole viciniori*", in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall'art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.

E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici

(*relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste*

Entro il **17 settembre** tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull'albo del competente Ufficio territoriale dell'U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 6bis del CCNI sulle utilizzazioni del 23 agosto 2012 e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l'a.s. 2012/13, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l'indicazione analitica dei vari strumenti musicali.

Tutti gli interessati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, *entro il **25 settembre 2012***, presentare domanda - secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 3714/bis del 5 giugno 2012, allegato E, tabella Licei, richiamato dal CCNI del 24 agosto 2012 (art. 6/bis, comma 7) - alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria ad esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell'elenco relativo al personale fornito di abilitazione.

Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla predetta nota prot. n. 3714/bis del 5 giugno 2012 allegato E, tabella Licei, tenendo conto, ai fini dell'inserimento nelle specifiche graduatorie di *"esecuzione ed interpretazione"* e *"laboratorio di musica di insieme"*, delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell'art. 6/bis comma 7 del 24 agosto 2012 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.

Per *"Esecuzione ed interpretazione"* e *"laboratorio di musica d'insieme"* possono presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti <u>nelle graduatorie ad esaurimento della A077</u> in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento

Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.

Entro la medesima data del ***25 settembre 2012*** possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall'allegato E .

Per *"Esecuzione ed interpretazione"* e *"laboratorio di musica d'insieme"* possono presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti nelle <u>graduatorie di istituto della A077</u> in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento

Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all'inclusione nell'elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077.

Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.

Gli elenchi, come sopra compilati, devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all'Ufficio territoriale competente entro il ***29 settembre 2012.*** Nel caso di esaurimento degli elenchi, le istituzioni scolastiche procedono all'individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori.

<u>Personale educativo dei convitti</u>

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

<u>Priorità di scelta della sede scolastica</u>

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato *"A"* al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 **e l'Allegato *"A"* del D.M. n. 53 del 14 giugno 2012**, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate **al predetto Modello *"A"*** di domanda per l'attribuzione della priorità di scelta della sede.

Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13.6.2007, n. 131.

2 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

Una volta espletate le procedure di cui alla nota n. 6340/bis del 30.8.2012 e 6522 del 5.9.2012, in applicazione del decreto-legge 95/2012, convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, si confermano, anche per l'a.s. 2012/13, le seguenti disposizioni:

L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica (lett. b).

Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.

Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.

L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per quanto riguarda i DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normodimensionate, si provvede secondo le modalità dell'art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni del 23 agosto 2012.

Conferimento supplenze su posti part-time

Ai fini dell'attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l'art. 44, comma 8, e l'art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 73 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

3 - DISPOSIZIONI COMUNI

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.

Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l'a.s. 2012/13, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.

Assunzioni ex lege 68/99

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed ATA beneficiario delle riserve di cui alla legge 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell'11 luglio 2008 circa l'applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/98.

Certificazione sanitaria di idoneità all'impiego e documentazione di rito

Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all'impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell'attribuzione del primo contratto di lavoro. E' ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata

Sull'argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell'interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 37 della legge 133/08 che preannuncia sostanzialmente l'abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.

Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* ***e successive modifiche e integrazioni previste dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183"***

Nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2012/13

a. **In considerazione dell'attuazione del vasto piano di riorganizzazione della rete scolastica efficace per il prossimo anno scolastico, è stata disposta, al fine di attualizzare le posizioni degli aspiranti docenti, educativi ed ATA, (per questi ultimi tranne la prima fascia) nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il vigente triennio scolastico, una procedura automatica di allineamento tra la precedente e la nuova anagrafe delle istituzioni scolastiche, per cui saranno successivamente diramate le relative istruzioni operative.**

   Con tale procedura, gli aspiranti, già inseriti nelle graduatorie degli istituti soppressi o riorganizzati saranno trasposti in automatico nelle graduatorie delle nuove istituzioni, secondo la rispettiva fascia di appartenenza e secondo il relativo punteggio.

   Tale operazione potrà avvenire anche in deroga ai termini regolamentari circa il numero massimo di istituzioni richiedibili.

b. **In relazione alle nuove inclusioni in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, disposte con D.M. 53 del 14 giugno 2012, le posizioni del relativo personale saranno, con procedura automatizzata, collocate nel corrispondente scaglione aggiuntivo di prima fascia delle medesime graduatorie delle scuole, ove il personale stesso risultava incluso nell'a.s. 2011/12, ovvero nelle graduatorie risultanti dalle operazioni di cui al precedente punto a).**

c. **Il personale incluso in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, ove non sia già incluso in graduatorie di istituto, potrà presentare domanda di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto, secondo le modalità di cui al D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, presentando, con modalità on line il modulo di domanda (mod. B) di scelta delle sedi entro il termine del 24 settembre 2012.**

d. **Nelle more di attuazione delle operazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) e della diramazione definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto valide per l'a.s. 2012/13, i dirigenti scolastici che abbiano necessità di nominare dei supplenti utilizzeranno le graduatorie del precedente anno scolastico stipulando a tal fine contratti in attesa dell'avente titolo ex art. 40, legge n. 449/97.**

Pubblicizzazione delle operazioni

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc…), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc…), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.

Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta